

Decreto rettorale, 16 settembre 2010, n. 893 (prot. n. 56739)

Bando di concorso pubblico, per esami e/o per titoli ed eventuale colloquio, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del XXVI ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze.

(Scadenza per la presentazione della domanda: 11 ottobre 2010)

IL RETTORE

- VISTE le delibere del Senato Accademico del 16 e del 23 marzo 2010 con le quali è stata promossa la riorganizzazione del sistema dottorale in Ateneo;
- VISTA la nota del Rettore n. 22921 del 6 aprile 2010 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a proporre l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca per il ciclo XXVI nel rispetto delle suddette delibere;
- VISTE le proposte di istituzione delle Scuole, dei Corsi e degli Indirizzi dei Dottorati di ricerca del XXVI ciclo pervenute da parte delle strutture dipartimentali in risposta alla Rettoriale succitata;
- VISTO il parere favorevole, espresso in data 22 giugno 2010, del Nucleo di Valutazione Interna, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità dei dottorati di ricerca proposti;
- VISTO il parere della Commissione ricerca del 6 luglio 2010 e le successive proposte di attivazione presentate dai Rappresentanti d'Area per l'area di rispettiva competenza;
- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 14 e 16 luglio 2010 e del 23 luglio 2010, con le quali è stata approvata l'attivazione del XXVI ciclo dei Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Firenze;
- ACQUISITE le necessarie informazioni relative alla copertura finanziaria delle borse di studio finanziate da enti esterni attraverso specifici accordi convenzionali;
- RITENUTO OPPORTUNO confermare anche per il ciclo XXVI le modalità per il calcolo dei contributi a carico dei dottorandi senza borsa seguite in occasione dell'ultimo bando nonché l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30 €, all'atto della presentazione della domanda;
- CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di Dottorato per il XXVI ciclo;
- VISTA la Legge n. 210 del 3 luglio 1998 e in particolare l'art. 4 relativo ai Dottorati di ricerca;
- VISTO il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca";
- VISTI il D.M. 11 settembre 1998 e il successivo D.M. integrativo del 14 dicembre 1998;
- VISTO il D.M. 18 giugno 2008 che ha disposto l'aumento dell'importo annuo lordo delle borse di studio di dottorato di ricerca;
- VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2001;
- VISTA la Legge Regione Toscana n. 4 del 3 gennaio 2005;
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice sulla protezione dei dati personali;
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il vigente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 48707 (695) del 27.07.2010;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

DECRETA

l'emanazione del seguente bando:

Bando di concorso pubblico, per esami e/o per titoli ed eventuale colloquio, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del XXVI ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 1

1. Sono indetti i pubblici concorsi, per esami e/o per titoli ed eventuale colloquio, per l'ammissione ai Dottorati del XXVI ciclo con sede amministrativa presso l'Università di Firenze, di cui all'**allegato 1** che è

parte integrante del presente bando⁽¹⁾. Ai corsi di dottorato si accede di regola partecipando ad un concorso per esami ad eccezione dei casi previsti nel successivo comma 2.

2. Per i candidati con titolo estero e non residenti in Italia e per i candidati con titolo conseguito in Italia ma residenti all'estero da almeno due anni, è prevista, per alcuni dottorati riportati nel suddetto allegato 1, una riserva di posti, con o senza borsa di studio, e procedure di selezione basate sulla valutazione del curriculum, dei titoli scientifici e di un eventuale progetto di ricerca. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle domande, costituita dal Collegio dei Docenti del Dottorato per il quale sono stati banditi i posti, può altresì richiedere di sottoporre a colloquio i candidati ritenuti idonei. In assenza di domande ovvero nel caso in cui il numero degli idonei sia inferiore al numero dei posti banditi, l'attribuzione dei posti verrà effettuata secondo la procedura concorsuale ordinaria.

3. Il numero dei posti messi a concorso indicati nel predetto **allegato 1**, potrà essere aumentato qualora si rendessero disponibili **ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati**; ciò a condizione che il relativo atto convenzionale che finanzia le borse aggiuntive risulti stipulato perentoriamente **entro il termine di scadenza del bando**, pena il mancato aumento dei relativi posti.

4. Dell'avvenuto perfezionamento dell'atto e dell'aumento dei posti, con e senza borsa, verrà data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo al percorso: ***www.unifi.it>ricerca>dottorati di ricerca: XXVI ciclo - ulteriori posti a disposizione.***

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
- laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
- titolo accademico conseguito presso Università straniere e dichiarato equipollente ai suddetti titoli ai sensi della vigente normativa.

2. **Possono altresì partecipare agli esami di ammissione coloro che conseguiranno uno dei suddetti titoli di studio entro la data di espletamento della prova scritta.** In tal caso l'ammissione al concorso sarà disposta con riserva ed il candidato sarà tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova scritta, il relativo certificato che attesti il possesso del titolo o la relativa autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.

3. Coloro che siano in possesso di un **titolo straniero che non sia già stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani necessari per l'ammissione ai corsi** (laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale), dovranno fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al Dottorato di ricerca, al Collegio dei Docenti del Dottorato per il quale viene inoltrata la domanda.

In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso **i titoli di studio necessari per consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e legalizzati e muniti di dichiarazione di valore** rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.

Il Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato, dovrà dichiarare, prima della data fissata per la prova scritta o prima dell'inizio dei corsi nel caso in cui l'ammissione avvenga senza l'effettuazione delle prove concorsuali, l'equipollenza del titolo accademico straniero alla laurea italiana richiesta per l'ammissione al corso, con formale, motivata e circostanziata deliberazione.

4. Se in possesso di titolo di studio valutato equipollente ai fini dell'ammissione al Dottorato da parte del Collegio dei Docenti, sono **ammessi in sovrannumero**, previa presentazione della domanda di ammissione entro il termine di scadenza del bando di concorso, i cittadini extra-comunitari titolari di borsa di studio conferita dal Governo italiano o da Istituzioni nazionali e internazionali ed i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale. Sull'ammissione deciderà, caso per caso, il Collegio dei Docenti.

5. Saranno inoltre ammessi in sovrannumero al Dottorato coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea o di altri

programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus, accordo con il Ministero dell'Educazione Superiore della Repubblica Araba di Siria, etc.), pur non avendo presentato domanda di partecipazione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino istanza di ammissione al corso di Dottorato entro la data di inizio del corso stesso a condizione che siano in grado di frequentare i corsi a tale data. L'iscrizione è comunque subordinata alla preventiva approvazione del Collegio dei Docenti del Dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibererà in merito alla dichiarazione di equipollenza del titolo estero alla laurea italiana.

Articolo 3

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione può essere presentata per ogni Dottorato di cui all'**allegato 1**. Nel caso di Dottorati articolati in Indirizzi, il candidato non dovrà indicare nella domanda l'indirizzo prescelto ed eserciterà l'opzione per uno ed uno solo degli Indirizzi il giorno della prova scritta, prima dell'inizio della stessa. Solo nel caso di candidati con titolo estero e non residenti in Italia e di candidati con titolo conseguito in Italia ma residenti all'estero da almeno due anni (art. 1 comma 2 del bando), l'opzione per uno ed uno solo degli Indirizzi dovrà risultare nella domanda di ammissione.
2. La domanda redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato al presente bando (**allegato 2: rtf, pdf**), dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al recapito postale indicato per ciascun Dottorato entro il **11 ottobre 2010**.
2. Per il rispetto del predetto termine farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata.
3. La domanda potrà essere presentata anche direttamente agli Uffici competenti indicati per ciascun Dottorato, con rilascio di apposita ricevuta, entro e non oltre le ore 12.00 dell'**11 ottobre 2010**.
4. Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura "**Domanda di ammissione al concorso per il Dottorato di Ricerca ...**".
5. L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per disguidi postali o inesatte indicazioni del recapito non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
6. I candidati sono tenuti a versare un **contributo non rimborsabile** a parziale copertura delle spese di gestione delle prove per l'ammissione al concorso di **€ 30,00= sul c/c postale n. 2535 intestato all'Università di Firenze**, indicando nella causale di versamento "Concorso di Dottorato in (indicare la denominazione del Dottorato) XXVI ciclo".
7. Ai candidati che invieranno la domanda di ammissione da un Paese estero è consentito di poter effettuare il versamento di € 30,00= a mezzo bonifico bancario sul c/c n. IT/57/N/03002/02837/000041126939 presso la Banca UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. - Agenzia Firenze Vecchietti – Via dei Vecchietti 11 – Firenze, intestato all'Università di Firenze-Ateneo, indicando la stessa causale di versamento.
8. L'attestazione del versamento del contributo dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione dal concorso. Il contributo dovrà essere versato per ogni Dottorato per cui si presenta domanda di ammissione.
9. Nella domanda il candidato dovrà indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità:
 - cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo e-mail. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito in Italia;
 - cittadinanza;
 - esatta denominazione del Dottorato;
 - titolo accademico posseduto, con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stato conseguito ovvero data del Decreto Ministeriale con il quale è stata dichiarata l'equipollenza del titolo conseguito presso una Università straniera;
 - di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti;
 - le lingue straniere conosciute;
 - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso.
10. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa, l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.

Articolo 4

Prove di ammissione

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti competente, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato. Nel caso di un Dottorato che preveda la distribuzione dei posti tra gli Indirizzi, l'oggetto della prova scritta, ferma rimanendo la unicità dell'esame di ammissione, è necessariamente distinto per Indirizzo.
2. Fatti salvi i casi di cui all'art. 1, comma 2, l'esame di ammissione consiste in due prove, una prova scritta e una orale, intese ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. La prova orale comprende altresì la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere e della lingua italiana per i cittadini stranieri, nonché l'eventuale discussione del progetto di ricerca allegato alla domanda.
4. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere eventualmente indicate nel presente bando accanto al singolo Indirizzo o Corso di Dottorato.
5. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.
6. **Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro l'11 ottobre 2010 e saranno consultabili sul sito internet dell'Ateneo seguendo il percorso: [www.unifi.it/ricerca](http://www.unifi.it/ricerca/dottorati)>dottorati di ricerca: XXVI ciclo.**
7. **Tale pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di notifica di convocazione.**
8. Nel caso di Dottorati articolati in Indirizzo, il giorno previsto per la prova scritta, prima dell'inizio della stessa, il candidato è tenuto a consegnare la documentazione eventualmente richiesta nell'**allegato 1** (progetto di ricerca, curriculum, etc.).
9. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
10. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 40/60.
11. Alla fine di ogni seduta della prova orale, la Commissione rende pubblici i risultati mediante affissione nella sede d'esame dell'elenco dei candidati, con l'indicazione della votazione conseguita.
12. Espletate le prove concorsuali, la Commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.
13. Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 241/1990 e successive modifiche.

Articolo 5

Ammissione ai corsi

1. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
2. Nel caso di Dottorati articolati in Indirizzi, qualora i posti messi a concorso siano distribuiti agli Indirizzi, essi saranno assegnati agli idonei con migliore collocazione in graduatoria relativamente ai singoli Indirizzi. Gli eventuali posti non coperti per mancanza di idonei saranno attribuiti, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, agli altri Indirizzi con idonei, fermo restando la loro migliore collocazione in graduatoria. In caso di borsa di studio finanziata da un ente, pubblico o privato, il Collegio dei Docenti terrà conto della destinazione espressa del finanziamento allo svolgimento della ricerca in uno specifico Indirizzo, stabilita dall'atto convenzionale.
3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve optare per un solo Corso di Dottorato.
4. Tale opzione deve essere esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione al Dottorato.
5. In caso di rinuncia dei vincitori, ai sensi dell'art. 8 comma 13 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato, subentrano, entro sessanta giorni dall'inizio del corso, altri candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.
6. I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al Dottorato con le stesse modalità dei cittadini comunitari.
7. I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio e i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, sono ammessi al Dottorato previa determinazione del Collegio dei Docenti, ai sensi del precedente art. 2.
8. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa richiesta da parte degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscono di Assegni di ricerca.

Articolo 6

Iscrizione ai corsi

1. I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione al Dottorato, la seguente documentazione:

- domanda di iscrizione in carta legale;
- fotografia formato tessera;
- fotocopia firmata di un documento di identità.

2. Nella domanda devono essere indicati anche i seguenti elementi:

- cittadinanza;
- data di conseguimento del titolo accademico per l'accesso;
- dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad altro corso di Dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell'Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione, il candidato ammesso dovrà impegnarsi a sospendere l'iscrizione al corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del corso di Dottorato;
- dichiarazione di non avere già usufruito di una borsa di studio di Dottorato;
- dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del Dottorando;
- autorizzazione alla comunicazione e diffusione di dati personali.

Articolo 7

Tassa Regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da:

a. Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, stabilita in **euro 98,00** ai sensi della Legge Regionale del 3 gennaio 2005 n. 4. Tutti gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale ad eccezione dei portatori di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e degli studenti che hanno presentato domanda all'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario per la concessione di borsa di studio o di prestito d'onore. In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito d'onore, i Dottorandi in questione saranno tenuti al versamento in un'unica soluzione della tassa regionale e dei contributi dovuti.

b. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210, in funzione delle fasce di reddito previste nel Manifesto degli Studi annuale per gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando.

2. La prima rata del contributo relativo al primo anno di corso, a carico solo di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio messe a concorso dal presente bando, dell'ammontare di **euro 303,00 (comprensiva di tassa regionale)**, dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione.

3. La seconda rata, da versarsi entro il **30 giugno 2011**, sarà determinata in base alle fasce di reddito e relativi contributi universitari di cui alla colonna B della tabella 1 TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2010/2011 – come da Manifesto degli Studi Anno Accademico 2010/2011 Sez. 13.1.2.

4. In caso di collocazione in una fascia di reddito inferiore a quella massima, i Dottorandi dovranno munirsi della **dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.)** e della relativa **Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, rilasciata dai CAF, su due pagine completa del foglio relativo alle modalità di calcolo degli indicatori, dei redditi e dei patrimoni dell'anno **2010** (Sez. 13 del Manifesto degli Studi) o, qualora ricorrano i casi previsti dalla legge, dell'**Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'Università (ISEEU)**. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e la relativa attestazione dovranno essere presentate all'atto del perfezionamento dell'iscrizione e comunque non oltre il 30 aprile 2011.

5. L'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è subordinata, per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi, alla verifica dell'avvenuto pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso e della tassa regionale, e per coloro che sono risultati vincitori con borsa, al pagamento della sola tassa regionale. L'importo dei contributi relativi agli anni successivi al primo saranno adeguati ai Manifesti degli Studi dei relativi anni accademici.

6. I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.

Articolo 8

Borse di studio

1. Gli ammessi ai corsi di Dottorato nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. Nel caso di Dottorati articolati in Indirizzi, qualora i posti messi a concorso siano distribuiti dal bando agli Indirizzi, essi saranno assegnati agli idonei con migliore collocazione in graduatoria relativamente ai singoli Indirizzi. Le borse di studio verranno assegnate come sopra specificato nell'art. 5 comma 1.
2. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del D.P.C.M. 9/4/2001.
3. **L'importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47= (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente).**
4. **Le borse di studio finanziate da Enti Esterni vengono assegnate, fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'Ente finanziatore.**
5. L'importo della borsa è maggiorato del 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero.
6. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate; qualora il Dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia.
7. Chi ha già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di Dottorato in Università italiane non può usufruirne una seconda volta.
8. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione della borsa di studio, la borsa sarà destinata, per la quota residua al Dottorando titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito.
9. Qualora il rinunciatario sia titolare di borsa di studio che riceve un finanziamento dedicato, il trasferimento del residuo di borsa al successivo Dottorando in graduatoria senza borsa, si applica solo a seguito di parere conforme del Collegio dei Docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.
10. Anche i titolari di borsa di studio sono tenuti al pagamento della Tassa regionale.

Articolo 9

Frequenza e obblighi dei Dottorandi

1. Gli iscritti ai corsi di Dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
2. Gli iscritti possono essere impegnati in attività didattiche sussidiarie o integrative approvate dal Collegio dei Docenti.
3. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternità e puerperio o ulteriori gravi e documentati motivi), il Dottorando può richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.
4. Sulla sospensione si pronuncerà caso per caso il Collegio dei Docenti.
5. Nel caso in cui il Dottorando svolga attività lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di Dottore di ricerca è demandata caso per caso al Collegio dei Docenti.
6. In caso di invenzione effettuata dal Dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca universitaria, si applicherà il regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

Articolo 10

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta in un ciclo successivo. Il suddetto esame consiste nella discussione della dissertazione presentata dal candidato.
2. L'Università cura successivamente il deposito della tesi presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Articolo 11

Responsabile del procedimento

Fermo restando le responsabilità amministrative connesse alle procedure concorsuali per l'ammissione ai singoli Dottorati in capo ai soggetti specificati nell'**allegato 1** al presente bando, il responsabile del procedimento di cui al bando stesso è la Dott.ssa Francesca Cavigli, Responsabile dell'Ufficio Dottorato e Assegni di Ricerca – Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca.

Articolo 12

Trattamento dei dati

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto con l'Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Articolo 13

Norme finali e pubblicazione

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

2. Il bando verrà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato - Serie Speciale Concorsi ed esami e, per l'intero, sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e, dal giorno successivo a quello del presente Decreto, sul sito web all'indirizzo <http://www.unifi.it/>.

Firenze, **16 settembre 2010**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

1 Per ciascun corso di Dottorato vengono indicati, distinti per Area di ricerca:

- l'eventuale afferenza ad una Scuola di Dottorato
- l'eventuale articolazione in Indirizzi
- la sede amministrativa del Corso
- le eventuali sedi consorziate
- la durata
- i posti messi a concorso e le borse di studio disponibili
- gli eventuali posti riservati
- eventuali curricula
- eventuale lingua straniera in cui possono essere effettuate le prove concorsuali
- eventuale documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
- eventuale indicazione del progetto di ricerca oggetto di discussione nella prova orale
- il responsabile del procedimento concorsuale e il recapito a cui indirizzare le domande di partecipazione al concorso.